



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

71 - 2026 - 13 - 22-98-111

LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2026, n. 13

Interventi per la valorizzazione della coltura del mandorlo

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove il rilancio della coltura del mandorlo e in particolare:
 - a) riconosce e tutela la biodiversità, nonché il valore economico e ambientale delle varietà autoctone di mandorlo storicamente presenti nel territorio regionale;
 - b) sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle diverse varietà di mandorlo, in linea con le esigenze dell'agricoltura moderna sostenibile, dell'innovazione tecnologica e del mercato agroindustriale;
 - c) promuove l'estensione della coltura del mandorlo mediante l'implementazione di nuovi impianti nel territorio regionale e favorisce il recupero dei mandorleti esistenti, privilegiando le aree naturalmente vocate;
 - d) persegue attivamente lo sviluppo ecosostenibile della produzione e della gestione della coltura del mandorlo, favorendo iniziative volte alla creazione di filiere produttive complete e alla costruzione di reti di collaborazione per i servizi di supporto al settore;
 - e) riconosce e tutela il patrimonio dolciario a base di mandorla della tradizione sarda;
 - f) sostiene l'attività di impollinazione dei mandorleti con gli alveari;
 - g) promuove la commercializzazione e l'internazionalizzazione dei prodotti derivati dalla coltura del mandorlo, anche attraverso strumenti di marketing territoriale e l'accesso ai mercati esteri.

2. La Regione incentiva le strategie informative volte a diffondere le conoscenze sulle proprietà nutrizionali del mandorlo, nonché sui prodotti finiti e semilavorati che lo contengono. Tali iniziative sono orientate alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle peculiari qualità naturali del prodotto.

Art. 2

Piano triennale di interventi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, adotta, con propria deliberazione, un Piano triennale di interventi per il sostegno della coltivazione e della commercializzazione delle mandorle in Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Piano triennale costituisce lo strumento programmatico organico attraverso cui sono pianificate le azioni di sostegno al comparto mandorlicolo regionale nel triennio di riferimento ed è predisposto in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea in materia di sviluppo rurale, con particolare riferimento al Piano strategico della

politica agricola comune (PAC) e al Programma di sviluppo rurale (PSR), al fine di garantire l'integrazione e la complementarietà degli interventi e l'utilizzo sinergico delle risorse disponibili.

3. La deliberazione prevista al comma 1 è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente per materia, la quale si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 3

Individuazione e caratterizzazione delle varietà di mandorlo

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano previsto all'articolo 2, realizza le seguenti misure specifiche:

- a) individuazione e caratterizzazione delle varietà di mandorlo con le specifiche caratteristiche agronomiche e tecnologiche, tra cui, in particolare, autofertilità, fioritura tardiva, rapida entrata in produzione, produttività elevata e costante per favorire una produzione coerente con le esigenze di mercato;
- b) ricerca e caratterizzazione delle varietà e popolazioni locali al fine di valutarne il potenziale produttivo e l'adattamento ai fattori biotici e abiotici;
- c) caratterizzazione del profilo organolettico e biochimico delle varietà di mandorlo più diffuse nel territorio regionale, al fine di promuovere e tutelare la mandorla prodotta in Sardegna;
- d) promozione e sostegno per il materiale vivaistico delle varietà autoctone iscritte nel registro regionale dell'agrobiodiversità e per il prodotto finale delle varietà di mandorlo utilizzate in Sardegna finalizzati all'adesione ai "regimi di qualità" di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e ai marchi collettivi dell'Unione europea previsti dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea;
- e) realizzazione di percorsi di tutela e salvaguardia della biodiversità mediante il finanziamento di campi catalogo in situ per la conservazione del germoplasma locale e la creazione di itinerari esperienziali legati alla fioritura e alla coltura del mandorlo;
- f) studio degli aspetti culturali, tradizionali e sociali che hanno caratterizzato la mandorlicoltura regionale e del collegamento tra piatti tipici o dolci e varietà di mandorle autoctone, in collaborazione con le università della Sardegna.

Art. 4

Incentivazione della coltura del mandorlo

1. Nell'ambito degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale, previo apposito bando e nel rispetto della disciplina nazionale ed eurounitaria in materia di aiuti di stato, è autorizzata a concedere appositi contributi per la realizzazione dei seguenti interventi avvalendosi delle agenzie agricole:

- a) impianto di mandorleti sul territorio regionale, con particolare riferimento alle aree naturalmente vocate, anche attraverso la sostituzione di altre specie agricole o arboree meno adatte alle condizioni ambientali e climatiche;
- b) recupero e miglioramento dei mandorleti già in essere, attraverso interventi mirati;
- c) realizzazione di opere aziendali e infrastrutturali di piccole e medie dimensioni, integrate e complementari agli altri interventi, al fine di migliorare i sistemi di produzione e favorire la ripresa della coltura del mandorlo;
- d) miglioramento, adeguamento e completamento delle dotazioni aziendali, comprese le attrezzature per la coltivazione e la difesa delle colture, per la raccolta, lo stoccaggio e il primo confezionamento del prodotto in azienda, nonché impianti, macchinari e servizi innovativi di investimento, con particolare riferimento alle tecnologie digitali, all'agricoltura di precisione, ai sistemi di monitoraggio climatico e fitosanitario e all'automazione dei processi produttivi, per la trasformazione e la commercializzazione del prodotto, con particolare riferimento alla produzione di dolci tipici e ad altre produzioni alimentari e della cosmesi a base di mandorle prodotte nel territorio regionale.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti al comma 1 i soggetti aventi la propria sede operativa nel territorio regionale di seguito indicati:

- a) imprese agricole, sia singole che associate;
- b) associazioni di produttori agricoli;
- c) reti di impresa e partenariati composti da imprese agricole, enti di ricerca, aziende di trasformazione e altri soggetti che si dedicano alla lavorazione, commercializzazione e promozione del mandorlo e dei suoi derivati;
- d) organizzazioni di produttori (OP) riconosciute, cooperative agricole e loro consorzi operanti nel settore mandorlicolo.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi, che devono prevedere specifiche premialità per l'utilizzo di varietà autoctone certificate e iscritte ai registri regionali o nazionali della biodiversità agraria, nonché le varietà di mandorlo utilizzabili, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e in conformità a quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 2.

4. Nei criteri di selezione dei progetti è prevista una premialità per le iniziative presentate in forma associata o integrata lungo la filiera, che coinvolgano produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

5. La deliberazione prevista al comma 3 è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente per materia, la quale si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.

6. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, è riconosciuta priorità ai progetti ricadenti nelle aree interne e svantaggiate del territorio regionale, come individuate dalla normativa vigente e dagli strumenti di programmazione regionale.

7. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al presente articolo è riservata ai giovani agricoltori, come definiti dalla normativa vigente.

8. Al fine di favorire la sostenibilità economica degli investimenti nel settore mandorlicolo, l'Amministrazione regionale può prevedere specifiche forme di sostegno al

reddito a favore delle imprese agricole beneficiarie dei contributi per nuovi impianti, finalizzate a compensare il periodo di improduttività intercorrente tra la messa a dimora e l'entrata in piena produzione degli impianti.

9. Nell'ambito dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi di cui alla presente disposizione, sono altresì disciplinate le procedure di accesso ai sostegni di cui al comma 8, prevedendo criteri di gradualità, priorità per le aree interne e per i giovani agricoltori, nonché il coordinamento con eventuali strumenti nazionali ed europei di gestione del rischio e di sostegno al reddito.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 5.140.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di cui euro 200.000 annui destinati alle finalità previste all'articolo 3 (missione 16 - programma 01 - titolo 1) ed euro 4.940.000 annui destinati alle finalità di cui all'articolo 4 (missione 16 - programma 01 - titolo 2), si fa fronte mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2026-2028 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 2

2026	euro	4.940.000
2027	euro	4.940.000
2028	euro	4.940.000

missione 16 - programma 01 - titolo 1

2026	euro	200.000
2027	euro	200.000
2028	euro	200.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2026	euro	5.140.000
2027	euro	5.140.000
2028	euro	5.140.000

3. A decorrere dall'anno 2029, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di

cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 16 - programma 01 - titoli 1 e 2.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).